



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

DECRETO DEL SINDACO

Numero 29 del 26/09/2013

OGGETTO: ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ED ART. 2, COMMA 9 BIS, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241: INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI FINI DELL' ACCESSO CIVICO ED INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL RISPETTARE I TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

IL SINDACO

VISTA la legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 33/2013 ;

CONSIDERATO CHE la legge 241/90 e successive modifiche integrazioni , al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della pubblica amministrazione, ha previsto ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione, in particolare disponendo:

- **articolo 2 comma 9 bis** che “L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione”;
- **articolo 2 comma 9 ter** che “decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di

cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”;

CONSIDERATO che l'art.2 della legge n.241 del 1990, comma 9 quater, così come riformulato, stabilisce che, **entro il 30 gennaio di ogni anno**, il responsabile individuato comunichi all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti;

CONSIDERATO che la Circolare n. 4/2012 del ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione dispone che il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo;

CONSIDERATO che il legislatore ha imposto alle pubbliche amministrazioni ulteriori obblighi in materia di trasparenza , introducendo il nuovo istituto dell' accesso civico previsto dall' articolo art. 5. - Accesso civico – del decreto legislativo 33/2013 ;

CONSIDERATO che l'art.5 - Accesso civico – del decreto legislativo 33/2013 recita testualmente:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'[articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'[articolo 43, comma 5](#).

CONSIDERATO che la legge 9 agosto 2013 n. 98 ha introdotto l' indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento ;

CONSIDERATO che l' articolo 28 della legge 9 agosto 2013 n. 98 recita testualmente :

1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'[art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'[art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990](#) nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all'[articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'[articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'[articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni](#).
6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'[articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
9. All'[articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *"1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi*

di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento".

CONSIDERATO che entro il 30 settembre 2013 bisogna assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera 71 /2013 della CIVIT ;

CONSIDERATO che al fine di adempiere a tutti obblighi summenzionati bisogna individuare : **il responsabile della trasparenza ai fini dell' accesso civico ed il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento nel rispettare i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e in caso di inottemperanza alla richiesta di accesso civico del responsabile della trasparenza ;**

CONSIDERATO che la delibera 50 /2013 della CIVIT paragrafo 4 recita testualmente :

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Le amministrazioni sono tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, l'art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico e preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2, del citato decreto possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa degli enti, consentirebbe di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito.

RITENUTO , pertanto, di dover individuare nel Segretario Generale dott. Maurizio Vietri il responsabile della trasparenza ai fini dell' accesso civico e il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento nel rispettare i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e in caso di inottemperanza alla richiesta di accesso civico del responsabile della trasparenza;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. **di individuare** nella persona del Segretario Generale Dott. Vietri Maurizio, il responsabile della trasparenza ai fini dell' accesso civico di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ed il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2 comma 9 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazione ed il potere sostitutivo in caso di inottemperanza alla richiesta di accesso civico del responsabile della trasparenza di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
2. di stabilire che **i responsabili dei procedimenti** di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del soggetto di cui al precedente punto;
- 3 . **di disporre** affinché il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi debba essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo.
4. di stabilire che , essendovi un unico dirigente cui attribuire le funzioni di responsabile della trasparenza, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2, del citato decreto possono essere delegate da responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.

Ferno, 25/09/2013

IL SINDACO

Sig. Mauro Cerutti



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/10/2013 e fino al 16/10/2013.

Ferno,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF del presente atto è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 01/10/2013 al 16/10/2013.

N. _____ di registro pubblicazione

IL MESSO

Ferno,